



# Consob: per l'avvio della Camera di conciliazione candidature degli avvocati entro il 24 maggio

DI MARCO MARINARO

**C**on la selezione di arbitri e conciliatori si avvia verso la fase operativa la «Camera di Conciliazione e Arbitrato» presso la Consob. Per la soluzione stragiudiziale

delle controversie tra investitori e intermediari finanziari saranno selezionati tra le diverse categorie professionali (avvocati, commercialisti, magistrati, professori universitari ecc.) coloro i quali saranno iscritti negli elenchi dai quali la Camera attingerà per la nomina di conciliatori e arbitri.

**Il quadro normativo** - L'avvio dell'attività della Camera che ormai non dovrebbe tardare bene si coniuga con la costante attività mediatica di promozione dello strumento conciliativo che ha fatto seguito alla pubblicazione del Dlgs 4 marzo 2010 n. 28 che ha disciplinato organicamente e in via generale la «mediazione delle liti civili e commerciali».

Peraltro, proprio questo decreto, all'articolo 5, comma 1, ha previsto quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale (con entrata in vigore dal 20 marzo 2011) l'avvio del procedimento di mediazione anche nella materia dei contratti banca-

ri e finanziari prevedendo altresì espressamente la possibilità di rivolgersi sia agli Organismi di mediazione che saranno costituiti sulla base del medesimo decreto sia alla «Camera di Conciliazione e Arbitrato» presso la Consob istituita dal Dlgs 8 ottobre 2007 n. 179.

Ma il percorso normativo della Camera nasce con la cosiddetta legge sul risparmio (legge 262/2005) che aveva delegato il Governo a emanare norme che prevedessero l'istituzione, in materia di servizi di investimento, di procedure di conciliazione e di arbitrato e di un sistema di indennizzo in favore degli investitori e dei risparmiatori, delega poi attuata con il decreto citato. Il quadro normativo è stato poi completato con l'adozione del regolamento di attuazione del Dlgs 179/2007 (adottato dalla Consob con delibera 29 dicembre 2008 n. 16763) e dello Statuto della «Camera di Conciliazione e Arbitrato» presso la Consob (adottato dalla Camera stessa con delibera 18 febbraio 2010 n. 3 e approvato dalla Consob con delibera 4 marzo 2010 n. 17204).

L'organismo è istituito presso la Consob per amministrare i procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi per la risoluzione di controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori. Ciò significa che vi è un duplice limite alla

competenza: il limite soggettivo, in quanto potranno rivolgersi alla Camera soltanto gli investitori non professionali e gli intermediari e, dal punto di vista oggettivo, saranno oggetto di trattazione soltanto le controversie che conseguono all'inadempimento degli obblighi di comportamento previsti nel rapporto tra detti soggetti.

La materia è particolarmente attuale in quanto rientrano in questo ambito tutte le controversie conseguenti alla mancata realizzazione di guadagni promessi e per perdite (non imprevedibili) con strumenti di investimento suggeriti dall'intermediario (ivi comprese le società di gestione collettiva del risparmio).

**Il procedimento e la figura del conciliatore** - In relazione al procedimento di conciliazione è interessante rilevare come si disponga che lo stesso possa essere attivato soltanto dall'investitore. Sono state previste due condizioni di ammissibilità:

1) la controversia non deve essere già stata portata all'esame di un altro organismo di conciliazione;

2) deve essere stato presentato reclamo all'intermediario, ovvero devono essere decorsi 90 giorni dalla sua presentazione senza che l'intermediario abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni.

È prevista una durata molto breve, e infatti il procedimento si deve concludere entro 60 giorni dal deposito dell'istanza di conciliazione.



Il Conciliatore viene scelto dalla Camera nell'elenco degli esperti all'uopo predisposto. Il regolamento precisa che il procedimento deve essere improntato ai principi dell'immediatezza, della concentrazione e dell'oralità ed è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi, a ciò consegue anche l'assenza di formalità di procedura e dell'obbligo di verbalizzazione.

Particolarmente interessanti sono due previsioni regolamentari: è previsto infatti che il Conciliatore possa determinare un indennizzo da riconoscere all'investitore e in tal caso può ritenersi che tale attribuzione trovi disciplina nell'arbitrato semplificato (anche se in questo caso troverebbe ristoro l'intero danno patito in tutte le sue componenti anche di natura non patrimoniale). Inoltre, è stato stabilito che qualora la conciliazione abbia esito negativo, il compenso del Conciliatore verrà posto a carico della Camera. Tale scelta appare significativa per promuovere e agevolare l'accesso allo strumento conciliativo da parte dei piccoli investitori.

Ma la Camera amministra anche due tipi di procedimenti arbitrali. La prima figura è quella del cosiddetto arbitrato ordinario che ha natura di arbitrato rituale con applicazione delle norme del codice di rito (articoli 806 del Cpc e seguenti). Tuttavia, perché l'arbitrato deve essere ispirato a «criteri di economicità, rapidità ed efficienza» la nomina degli arbitri deve essere effettuata dalle parti tra coloro che sono iscritti nell'elenco tenuto dalla Camera; il termine per la decisione è di 120 giorni dall'accettazione della nomina e il costo del procedimento viene sostenuto dalla Camera in caso di

## Le condizioni per partecipare alla selezione

Requisiti e istruzioni per l'iscrizione alla Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob - Scadenza del termine: 24 maggio 2010

Iscrizione nell'Elenco dei Conciliatori	Iscrizione nell'Elenco degli Arbitri
<p><b>Requisiti professionali:</b></p> <p><b>a)</b> professori universitari in discipline economiche o giuridiche;</p> <p><b>b)</b> i professionisti iscritti ad albi professionali nelle medesime materie con anzianità di iscrizione di almeno quindici anni;</p> <p><b>c)</b> i magistrati in quiescenza;</p> <p><b>d)</b> le persone in possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di formazione tenuti da enti pubblici, università o enti privati accreditati presso il responsabile del registro degli organismi autorizzati alla gestione dei tentativi di conciliazione di cui all'articolo 3 del decreto del ministro della Giustizia 23 luglio 2004 n. 222.</p>	<p><b>Requisiti professionali:</b></p> <p><b>a)</b> avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori;</p> <p><b>b)</b> dottori commercialisti iscritti nella Sezione A) dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili da almeno dodici anni;</p> <p><b>c)</b> notai con almeno sei anni di anzianità di servizio;</p> <p><b>d)</b> magistrati ordinari, in servizio da almeno dodici anni o in quiescenza;</p> <p><b>e)</b> magistrati amministrativi e contabili con almeno sei anni di anzianità di servizio o in quiescenza;</p> <p><b>f)</b> professori universitari di ruolo in materie giuridiche ed economiche in servizio o in quiescenza;</p> <p><b>g)</b> dirigenti dello Stato o di Autorità indipendenti con almeno venti anni di anzianità di servizio laureati in discipline giuridico/economiche, in servizio o in quiescenza.</p>

Le domande di iscrizione devono essere indirizzate alla Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob, Via G.B. Martini n. 3, 00198 Roma o Via Broletto n. 7, 20121 Milano, e possono essere:

- presentate dal lunedì al venerdì (ore 8.15-16.30) all'"accettazione corrispondenza";
- spedite a mezzo raccomandata a.r.;
- trasmesse per fax al numero: 06-8417707.

Si rinvia alla consultazione del sito web della Consob ([www.consob.it](http://www.consob.it)) ove sono disponibili gli avvisi per la selezione e la modulistica ufficiale per la presentazione delle domande di iscrizione.

soccombenza parziale o totale dell'investitore.

Notevole interesse assume poi l'arbitrato cosiddetto semplificato, procedimento che si fonda esclusivamente su prove precostituite, è deciso da un arbitro unico (nominato dalle parti o, in via suppletiva, dalla Camera), si svolge in un'unica udienza, fatte salve particolari situazioni e si conclude in tempi rapidissimi (l'arbitro pronuncia il lodo nei 20 giorni successivi alla data di precisazione delle conclusioni). Occorre rilevare che mediante questa procedura semplificata è possibile ottenere il ristoro solamente del danno patrimoniale sofferto dall'investitore (mediante la determi-

nazione di un indennizzo) a causa dell'inadempimento contrattuale. Resta salva la possibilità di adire l'autorità giudiziaria ordinaria per ottenere anche il maggior danno patito.

L'istituzione della «Camera di Conciliazione e Arbitrato» presso la Consob ha segnato un significativo passaggio nel percorso di attuazione di nuovi strumenti di ADR tanto che, anche dopo la pubblicazione del Dlgs 28/2010 in materia di mediazione delle liti civili e commerciali, rappresenta - per la peculiarità dei procedimenti ivi previsti oltre che per l'autorevolezza dell'ente presso la quale opera - un punto di riferimento qualificato e specializzato per la risoluzione delle controversie nella specifica materia. ■